



APS PRO LOCO SANT'ARPINO

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 In data 5 giugno 2020 presso la sede della Pro Loco Sant'Arpino si è proceduto all'approvazione dell'aggiornamento dello Statuto della Associazione Pro Loco Sant'Arpino, con sede legale nel Comune di Sant'Arpino, in Corso Atellano n. 3/5.
Da questa data l'Associazione Pro Loco Sant'Arpino, assume la nuova denominazione: **APS PRO LOCO SANT'ARPINO**. L'Associazione è costituita nel rispetto del D.Lgs 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore. Essa assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.2 L' **APS PRO LOCO SANT'ARPINO** nell'ambito del proprio comune, può variare l'indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3 L' **APS PRO LOCO SANT'ARPINO** può decidere di aderire a reti associative di II° livello senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto.

ART. 2

Finalità e Attività

- 2.1 L' **APS PRO LOCO SANT'ARPINO**, (di seguito denominata Pro Loco) esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettera f);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettera k);
 - incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici.
- 2.3 Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- Sensibilizzazione degli associati e dei cittadini sulle tematiche di cui al punto 2.1 attraverso i mezzi di comunicazione in uso comune (social, stampa, materiale informativo, etc);
 - Programmazione e realizzazione di iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi statutari;
 - Ricorso a contributi pubblici e/o privati laddove le iniziative richiedano impegni economici non sostenibili dalle possibilità di cassa;
 - Attivazione e coinvolgimento totale dei soci nella realizzazione delle iniziative programmate;
 - Ricorso a interventi di esperti esterni in assenza di competenze interne.
- 2.4 L'Associazione ha competenza nel Comune di Sant'Arpino;
- 2.5 L'Associazione può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici;
- 2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo;
L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co. 2 CTS, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie



attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Pro Loco sono costituite da:

- A. quote e contributi degli associati;
- B. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- C. eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari;
- D. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- E. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- F. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- G. attività di raccolta fondi;
- H. rimborsi da convenzioni;
- I. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, la Pro Loco può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono ammesse alla Pro Loco tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio di Amministrazione, altrimenti denominato Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il nuovo socio potrà esercitare il diritto attivo e passivo di voto nelle assemblee dal terzo mese dall'iscrizione nel libro soci.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

I Soci della Pro Loco si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

4.1 **Socio fondatore** è colui che ha promosso ed aderito già da subito all'iniziativa di costituzione della Pro Loco intervenendo alla stipula dell'Atto Costitutivo; egli, se in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, ha sempre diritto di voto.

4.2 **Socio ordinario** è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

4.3 Socio sostenitore è chi versa somme diverse dalla quota sociale ordinaria annua. Essi partecipano solo occasionalmente, con una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal CDA, alle iniziative ed ai servizi offerti della Pro Loco. Essi non hanno diritto ad alcun potere di elettorato sia



APS PRO LOCO SANT'ARPINO

passivo che attivo negli organi associativi, tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli associati appartenenti a tale categoria vanno registrati nell'apposito registro dei "soci sostenitori".

- 4.4 **Socio onorario/benemerito** è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è proposto con delibera motivata dal Consiglio Di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci. I soci onorari/benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
- 4.5 La qualità di Socio, nel rispetto della quota minima dell'ottanta per cento riservata ai residenti, è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

- 5.1 I soci ordinari hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio consuntivo.
- 5.2 Tutti i Soci in regola con i versamento della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
- A. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori;
 - B. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori; essi devono dichiarare di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti, di non ricoprire cariche politiche ed amministrative pubbliche;
 - C. di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco nonché per lo scioglimento della Associazione, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori;
 - D. a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - E. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - F. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - G. di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
- 5.3 Tutti i Soci, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine, di garantirne l'assetto economico e di non operare in concorrenza con le sue attività;
- 5.4 I soci hanno il diritto di:
- A. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - B. prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
 - C. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 6

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



APS PRO LOCO SANT'ARPINO



ART. 7

Recesso ed esclusione del socio

L'associato può recedere dalla Pro Loco mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Pro Loco. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8

Gli Organi sociali

Sono organi della Pro Loco:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Di Amministrazione;
3. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Pro Loco ed è composta da tutti i soci;
2. E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Pro Loco o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Pro Loco. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e/o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività della Pro Loco;

- a) approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e il bilancio di previsione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Pro Loco;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.





APS PRO LOCO SANT'ARPINO

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Art. 11

Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione

Il consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea tra i propri soci. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

A. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni.

B. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra la Pro Loco;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio sociale se previsto, e il bilancio di previsione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Pro Loco, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



APS PRO LOCO SANT'ARPINO

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

1. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Collegio dei Revisori dei Conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili

La Pro Loco ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 17

Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario della Pro Loco è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura



APS PRO LOCO SANT'ARPINO

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede della Pro Loco almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

ART. 21

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato negli articoli statutari in merito alla vita associativa si rimanda ad apposito Regolamento.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 22

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano **applicazione all'operatività del Runts medesimo**.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.



APS PRO LOCO SANT'ARPINO

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Sant'Arpino li, 05 giugno 2020

Il Presidente
Aldo Pezzella



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

€ **ESENTE**
..... del 29 GIU 2020
quietanza n. 29 GIU 2020 del
Atto registrato il al n. 847 Serie 3
Aversa, li 29 GIU 2020

Il Direttore
ESPOSITO
.....
.....

